

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5750 del 26/11/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - COMUNE DI OTTONE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA RIO VENTRA DA UN PUNTO DI PRESA IN COMUNE DI OTTONE (PC), LOC. OTTONE - USO: PISCICOLTURA A SCOPO NATURALISTICO - PROC. PC20A0005 - SINADOC 33984/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5896 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – COMUNE DI OTTONE
- CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA
RIO VENTRA DA UN PUNTO DI PRESA IN COMUNE DI OTTONE (PC), LOC.
OTTONE - USO: PISCICOLTURA A SCOPO NATURALISTICO - PROC.
PC20A0005 – SINADOC 33984/2019

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la

quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

DATO ATTO che in data 20/01/2020 (prot. ARPAE n. 7980 in pari data), il sig. Federico Beccia, C.F.: BCC FRC 61A27 D643J, in qualità Sindaco pro-tempore del Comune di Ottone, C.F. 00231170333, ha presentato istanza di concessione ai sensi dell'art. 5 e ss. del r.r. 41/2001, successivamente integrata con nota del 12/03/2020 (prot. ARPAE n. 40666 del 13/03/2020), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Ottone (PC), Loc. Ottone;
- ubicazione del prelievo: foglio 101 fronte mappale 306 del F. 102, su terreni di proprietà demaniale;
- ubicazione del punto di restituzione: foglio 102 mappale 623, su terreni di proprietà del Comune di Ottone;
- destinazione della risorsa ad uso “piscicoltura” a scopo naturalistico;
- portata massima e media di esercizio pari a 2 l/s;
- volume d’acqua complessivamente richiesto pari a 63.072 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 96 dell'1/04/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “piscicoltura”;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;
- che la condotta idrica di adduzione dell'acqua derivata attraversa in tre tratti il demanio fluviale regionale del Rio Ventra;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO l'impatto generato dal prelievo, con restituzione dell'acqua 250 m circa più a valle, “lieve” e tale da far ritenere il prelievo stesso compatibile con il

mantenimento del corpo idrico in uno stato "buono" seppur con la prescrizione di installare un contatore volumetrico della portata prelevata;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 6 l/s sia nel periodo estivo sia in quello invernale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi:

- dalla Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 45168 in data 24/03/2020;
- con il nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza assunto al protocollo n. 132962 in data 16/09/2020, relativamente ai manufatti di adduzione acquedottistici interferenti con il demanio fluviale Rio Ventra;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per i 3 attraversamenti dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2020;

DATO ATTO che il comune di Ottone beneficia delle seguenti esenzioni di:

- versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. N° 2/2015;
- imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;
- pagamento del canone di occupazione di terreni del demanio fluviale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC20A0005;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di rilasciare** al Comune di Ottone, C.F. 00231170333, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC20A0005, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Ottone (PC), Loc. Ottone;
- ubicazione del prelievo: foglio 101 fronte mappale 306 del F. 102, su terreni di proprietà demaniale;
- ubicazione del punto di restituzione: foglio 102 mappale 623, su terreni di proprietà del Comune di Ottone;
- destinazione della risorsa ad uso "piscicoltura" a scopo naturalistico;
- portata massima e media di esercizio pari a 2 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 63.072 m³/anno;
- corpo idrico interessato: Rio Ventra;

2. **di stabilire** che la concessione ha validità **fino al 30/06/2030**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/11/2020;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2020 è stato versato;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di dare atto** che la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
9. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
10. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Comune di Ottone, C.F. 00231170333, (codice pratica PC20A0005).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa già esistente, ma in disuso e danneggiata dall'alluvione del settembre 2015, deriva l'acqua convogliandola per gravità lungo una condotta di 20 cm di diametro ad un sistema di decantazione costituito da 2 vasche, successivamente all'incubatoio e di qui ad un successivo stagno di allevamento (superficie di circa 40 m²) e infine restituita al corso d'acqua. La condotta di adduzione attraversa in 3 tratti il sedime demaniale del Rio Ventra con occupazioni di lunghezza rispettivamente di 97 m, 50,5 m e 12,5 m;

2. Il punto di presa è sito in comune di Ottone (PC), località Ottone su terreno demaniale censito al fg. foglio 101 fronte mappale 306 del F. 102 (coordinate UTM 32N x:526561, Y:4940525), mentre la restituzione in foglio 102 mappale 623, su terreni di proprietà del Comune di Ottone.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso "piscicoltura" a scopo naturalistico, finalizzata ad alimentare vasche in una struttura di riproduzione del gambero di acqua dolce autoctono (*Austropotamobius pallipes*);

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima e media di esercizio pari a 2 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 63.072 m³ /anno;

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Rio Ventra, sponda destra.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno 2020 ammonta a euro 164,89.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

3. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

6. Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per i 3 attraversamenti dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30/06/2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 - Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua

pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso, e comunque in ogni caso la sospensione sia necessaria per il mantenimento del Deflusso minimo vitale (DMV). La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale, a valle del punto di prelievo pari a 6 l/s nel periodo estivo e in quello invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose,

restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

“1 - Le condotte di adduzione delle acque derivate dal rio Ventra, per la parti ricadenti in ambito demaniale, dovranno essere collocate per quanto più possibile al di sotto del fondo alveo, fatto salvo il necessario raccordo ai tratti esistenti.

2 - Sono vietati l'estrazione, l'allontanamento e l'utilizzo di materiali litoidi provenienti dall'area demaniale.

3 - Per consentire i controlli di competenza il concessionario dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori.

4 - Al fine di evitare impatti significativi sul corpo idrico superficiale durante le fasi di cantiere, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa, posa della condotta, stagno), è vietato qualsiasi allestimento e/o deposito di materiale entro l'area demaniale e nelle fasce di espansione delle piene.

5 - I lavori, anche esterni alle aree demaniali, non dovranno arrecare alcun pregiudizio alla stabilità dei versanti.

6 - La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi ed in particolare nessun ostacolo dovrà essere presente nell'alveo e nelle sue vicinanze; l'area demaniale interessata dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

7 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche o qualora l'opera realizzata di che trattasi arrecasse in futuro pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua stesso, la ditta concessionaria sarà tenuta, (senza che ciò crei nel concessionario nessun diritto), ad eseguire quelle opere aggiuntive o quelle modifiche che l'organo idraulico competente ritenesse di imporre attuandole nei modi e tempi che venissero allo scopo imposti.

8 – il nulla osta è accordato fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- a. del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- b. dei danni e degli infortuni che per effetto delle opere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'esecuzione dell'opera;

9 - Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia.

10 – Il nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. La revoca sarà comunicata all'ufficio ARPAE -SAC per i provvedimenti di competenza.

11 – La revoca del nulla osta non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per il concessionario, di apportare le modifiche necessarie all'opera, compresa l'eventuale demolizione della stessa, nonché la riduzione in pristino stato del tratto d'alveo interessato, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere

al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Federico Beccia, C.F.: BCC FRC 61A27 D643J, in qualità Sindaco pro-tempore del Comune di Ottone, C.F. 00231170333, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Lì _____, il _____ Firma per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.